

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 817/2014 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 2014****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e il secondo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del medesimo regolamento.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 — 09.4153 e 09.4154, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2014, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GUL 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

Per la Commissione

A nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2014 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011

- a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 014	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2014 (in kg)
Stati Uniti	09.4127	— ⁽¹⁾	23 456 153
Thailandia	09.4128	— ⁽¹⁾	916 392
Australia	09.4129	— ⁽¹⁾	115 620
Altre origini	09.4130	— ⁽²⁾	0

⁽¹⁾ Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

⁽²⁾ Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

- b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2014	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2014 (in kg)
Tutti i paesi	09.4148	— ⁽¹⁾	1 634 000

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

- c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2014
Thailandia	09.4149	— ⁽¹⁾
Australia	09.4150	— ⁽¹⁾
Guyana	09.4152	— ⁽¹⁾
Stati Uniti	09.4153	— ⁽²⁾
Altre origini	09.4154	— ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

⁽²⁾ Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

- d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2014	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2014 (in kg)
Thailandia	09.4112	— ⁽¹⁾	8 150
Stati Uniti	09.4116	— ⁽¹⁾	2 095 495

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2014	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2014 (in kg)
India	09.4117	— ⁽¹⁾	232 127
Pakistan	09.4118	— ⁽¹⁾	27 202
Altre origini	09.4119	— ⁽¹⁾	122 761
Tutti i paesi	09.4166	0,676881 %	0

⁽¹⁾ Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.